(N. 2602)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 3 ottobre 1952 (V. Stampato N. 2882)

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro
(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 1952

Trattamento tributario degli atti di concessione di spacci e rivendite di generi di monopolio

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'imposta proporzionale di registro dovuta sui contratti di appalto dei magazzini di vendita dei generi di monopolio, nonchè sui contratti di appalto e sugli atti di concessione delle rivendite di generi di monopolio è stabilita nella misura del 0,50 per cento da commisurarsi sull'ammontare dell'aggio o premio cumulato in ragione della durata delle convenzioni e sui maggiori corrispettivi pattuiti.

Ove l'imponibile complessivo per tutta la durata del contratto o della concessione, ecceda i cinque milioni, il pagamento dell'imposta di registro può essere eseguito nei modi e nei termini di cui all'articolo 2 della legge 23 marzo 1940, n. 283.

Art. 2.

Le gerenze provvisorie dei magazzini di vendita e delle rivendite dei generi di monopolio seno soggette al trattamento tributario previsto dall'articolo precedente, fermo restando l'esonero da denunzia e da registrazione, salvo il caso d'uso, dei contratti verbali di importo non superiore al massimo stabilito dalla legge.

Art. 3.

Gli atti e contratti di appalto, scritti o verbali, relatīvi alle gerenze provvisorie dei magazzini di vendita e delle rivendite dei generi

di monopolio, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino non in regola agli effetti dell'imposta di registro, sono ammessi, entro quattro mesi dalla data stessa, alla registrazione con l'applicazione dell'imposta fissa di lire 500 e senza aggravio di sopratassa.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.